



Ministero dell'Istruzione

Scuola Secondaria Statale di Primo Grado "Via Pascoli"

Via G. Pascoli, 256 - 47521 CESENA (FC) Tel. 0547611134

E-mail: fomm03100p@istruzione.it - fomm03100p@pec.istruzione.it

Sito web: www.viapascolicesena.edu.it

C.F. 90041180408 - C.U. UF219D

Tel Plessi: Calisese 0547314227 San Domenico 054729998

Cesena, 26/04/2022 [data di trasmissione ai docenti ed ai membri del Consiglio di Istituto]

Regolamento per il funzionamento degli OO.CC. in modalità telematica

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi Collegiali della Scuola Secondaria di I Grado "Via Pascoli".

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematiche" si intendono le riunioni degli Organi Collegiali per le quali è prevista la possibilità che la seduta abbia luogo per tutti i partecipanti da remoto, ovvero tutti i partecipanti partecipano in videoconferenza: in questo caso la registrazione della presenza avviene attraverso l'appello iniziale o la compilazione di un form online che registri automaticamente la presenza; la manifestazione del voto, durante la seduta, avviene normalmente con la compilazione di un form che registri, automaticamente, data e ora della votazione. In caso di disservizi, il voto (non segreto) può essere espresso in altro modo, ad esempio parlando nel microfono oppure scrivendo nella finestra dei messaggi (chat). Nel caso in cui i componenti dell'organo siano in numero esiguo (ad esempio Consigli di Classe, riunioni dipartimentali o altro), è possibile acquisire il voto dei partecipanti direttamente mediante scrittura in chat o manifestazione verbale (sempre che il voto non debba essere segreto).
2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo Collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti.
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono garantire la massima segretezza della seduta, l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni, consentendo a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di: a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) scambio di documenti; d) votazione in tempo reale; e) approvazione del verbale.
3. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione a tutti i partecipanti, è

comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud).

4. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, modulo di Google.

Art. 4 – Limitazioni

1. L'adunanza telematica viene utilizzata come unica modalità di convocazione in caso di emergenze gravi, che impediscono la presenza fisica delle persone e che sono totalmente indipendenti dalla volontà dei singoli componenti degli stessi.
2. Non è ammessa la discussione di punti che prevedono una votazione a scrutinio segreto (ad esempio elezione di persone), a meno che la tecnologia utilizzata per il voto garantisca:
 - 1) Che ciascuno dei presenti voti al massimo una sola volta (potendo, in base ai casi, votare o astenersi);
 - 2) Che il voto espresso e computato dalla piattaforma sia corrispondente alla volontà dell'elettore (integrità);
 - 3) Che nessuno possa prendere visione in alcun modo di come hanno votato gli elettori (segretezza).

Art. 5 - Convocazione

1. La convocazione delle adunanze degli Organi Collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente o del Dirigente Scolastico a tutti i componenti dell'Organo con un congruo preavviso, di massima non inferiore a 5 giorni, rispetto alla data della riunione. In caso di comprovata necessità, gli Organi Collegiali possono essere convocati con tempestività in deroga al preavviso di 5 giorni.
2. La convocazione dovrà contenere l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica, l'indicazione del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno e della piattaforma utilizzata per la videoconferenza. Il link per accedere alla riunione sarà inviato tramite email sull'account istituzionale. In caso di disservizio potrà essere inviato su indirizzo e-mail non istituzionale (privato), dietro consenso del titolare dell'indirizzo. L'invio si intende avvenuto a meno che non vi sia espressa comunicazione contraria e/o ricevimento, sulla e-mail del notificante, di avviso di invio non andato a buon fine.

Art. 6 – Svolgimento della seduta

1. La presenza e la permanenza nella riunione sono rilevate automaticamente dal sistema. In questo modo ogni entrata, uscita (ed eventuale rientro) restano registrate dal sistema con data e ora dell'evento.
2. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:
 - a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'o.d.g.;
 - b) partecipazione di un numero pari almeno alla metà più uno dei componenti in carica (*quorum strutturale* – art. 37, D.Lgs. 297/1994) per gli organi per i quali tale quorum è richiesto (Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto). Il quorum strutturale deve sussistere per ogni deliberazione.
 - c) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il

voto del presidente;

- d) La delibera dell'adunanza deve indicare i numeri di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti), ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.
3. La sussistenza di quanto indicato alle lettere b), c) e d) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.
 4. La richiesta di intervento deve avvenire inoltrando un messaggio di prenotazione nella chat oppure mediante la funzione di "alzata di mano".
 5. La manifestazione del voto, per ogni singola delibera, deve avvenire attraverso compilazione di un form on line in grado di annotare data e ora della votazione e che potrà essere creato/aggiornato, in tempo reale, dal Dirigente o da un suo Collaboratore (solitamente l'animatore digitale), sulla base delle proposte che saranno oggetto di votazione.
 6. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la proficua partecipazione alla riunione e la segretezza della seduta.
 7. L'assenza di un componente alla seduta telematica dell'organo collegiale deve essere giustificata secondo quanto previsto in caso di adunanza ordinaria.
 8. In caso di Collegio Docenti sarà individuato dal Dirigente almeno un docente che si occuperà di seguire il processo di votazione (solitamente il Segretario).
 9. Nel caso in cui all'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Il componente assente per problemi tecnici fornirà prova del non riuscito collegamento. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro giorno.
 10. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza, con problemi di connessione, sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 7- Verbale di seduta

1. Della riunione dell'Organo Collegiale viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati: a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta; b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate; c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dello stesso; d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; e) il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno; f) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.
2. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso per la presa visione a tutti i componenti l'organo, tramite posta elettronica ed in formato pdf, oppure tramite pubblicazione sul Sito in apposita area riservata.

Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento è trasmesso a tutti i docenti mediante pubblicazione in Area Riservata del Sito, viene trasmesso via e-mail ai membri del Consiglio di Istituto. Eventuali osservazioni verranno valutate per apportare le necessarie modifiche.

Art. 9 – Riferimenti normativi

- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, art. 1, co. 2, lett. d) *“sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado”*;
- D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, art. 1, lett. d) *“i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”*;
- D.P.C.M. del 4 marzo 2020, art. 1 lett. g) *“i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”*;
- Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1, art. 3, *“Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”*;
- Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020;
- Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 8 marzo 2020 *“ Riunioni degli Organi Collegiali ”*
- Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;
- Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 73 *“Semplificazioni in materia di organi collegiali”*, art. 87 *“Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”*;
- Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 1 aprile 2020, n. 2, *“Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”*;
- Decreto Legislativo n. 82/2005, art.12, co.1 *“Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 14-bis, comma 2, lettera b) e comma 3 bis (“I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono l’uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell’utilizzo”)*;
- Decreto Legislativo n. 297/1994, artt. 5, 37, 40 e 42.
- Circolare Ministeriale n. 105/1975.